

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **22** del **28 Aprile 2016**

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

**OGGETTO: [OB. STR. 2.14 - AZ. N. 3 SBLOCCA CERVIA]-
PROVVEDIMENTO QUADRO E INCENTIVI FINALIZZATI ALLA
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E
RIGENERAZIONE URBANA: DISCIPLINA IN RIDUZIONE DEGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE - DICHIARAZIONE D'INTERESSE PUBBLICO ED
INDIRIZZI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE IN DEROGA
AL P.R.G. E REC AI SENSI ART. 14 DPR 380/2001 E ART. 20 L.R. 15/2013
- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RICOSTRUZIONE A PARITA' DI
VOLUME**

Il giorno **28 Aprile 2016** alle ore **20:25** presso la Residenza Municipale, nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risultano presenti all'inizio della seduta n. **13** Consiglieri.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: **GIAMBI NATALINO, FABBRI ROSSELLA, ARMUZZI GABRIELE, GRANDU GIOVANNI.**

Vengono nominati Scrutatori i signori: **SAVELLI PAOLO, DELORENZI ENRICO, BOSI GIANNI.**

Per il presente argomento la seduta è **Pubblica** e sono presenti i seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	PRES	N.	CONSIGLIERE	PRES
01	COFFARI LUCA	PRES.	12	MARCONI ALESSANDRO	PRES.
02	AMADUCCI ROBERTO	PRES.	13	DOMENICONI MONIA	ASS.
03	ZAVATTA CESARE	PRES.	14	SAVELLI PAOLO	PRES.
04	PAPA MARIA PIA	ASS.	15	PETRUCCI DANIELA PAOLA	PRES.
05	BALSAMO FRANCESCO	PRES.	16	MEROLA ADRIANO	PRES.
06	TURCI ELISA	PRES.	17	FIUMI MICHELE	PRES.
07	DELORENZI ENRICO	PRES.	18		
08	MARCHETTI GIANNI	PRES.	19		
09	PAVIRANI MAURIZIO	PRES.	20		
10	CENCI ANTONINA	ASS.	21		
11	BOSI GIANNI	PRES.			

Risultano assenti N° 3 Consiglieri.

Assume la Presidenza **AMADUCCI ROBERTO** .

Partecipa il Segretario Generale **PISACANE ALFONSO**.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 espressi in calce;

PREMESSO CHE:

- è preciso e primario obiettivo dell'Amministrazione Comunale porre in atto quanto di propria competenza per favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale esistente;
- tale obiettivo può trovare concretizzazione anche attraverso la promozione di interventi edilizi di demolizione di edifici non adeguati alle previsioni legislative vigenti in tema di anti sismica, contenimento energetico, isolamento acustico, eliminazione delle barriere architettoniche e rispetto del piano stralcio per il rischio idrogeologico e ricostruzione di fabbricati residenziali rispondenti alle normative attuali;

CONSTATATO CHE:

la Regione Emilia Romagna, con l'art. 7 ter "Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente" della L.R. 20/2000, ai commi 1, 2 e 3 ha stabilito:

"1. Ferma restando l'attuazione delle misure straordinarie previste dal Titolo III della legge regionale in materia di governo e riqualificazione solidale del territorio, la pianificazione urbanistica persegue l'obiettivo di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'Allegato e in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici, ambientali ed urbanistici degli ambiti ove tali edifici sono ubicati.

2. A tale scopo la pianificazione urbanistica stabilisce incentivi volumetrici e altre forme di premialità progressive e paramtrate ai livelli prestazionali raggiunti, per realizzare i seguenti obiettivi di interesse pubblico:

a) promuovere la riqualificazione urbana, anche attraverso interventi edilizi che qualifichino i tessuti urbani e, nel contempo, disincentivare la diffusione insediativa e il consumo di suolo;

b) realizzare un significativo miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, con l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici;

c) incentivare la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico, in applicazione della normativa tecnica per le costruzioni, in special modo nei comuni classificati a media sismicità. La progettazione degli interventi deve tener conto, in presenza di edifici in aggregato edilizio, delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti;

d) promuovere l'eliminazione delle barriere architettoniche;

e) assicurare il rispetto dei requisiti igienico sanitari degli abitati e dei locali di abitazione e lavoro, nonché dei requisiti relativi alla sicurezza degli impianti, alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza dei cantieri;

f) realizzare la semplificazione e la celerità delle procedure abilitative, pur assicurando lo svolgimento dei necessari controlli sui progetti, sulle opere in corso d'opera e su quelle realizzate.

3. Il Comune nel caso di riconoscimento degli incentivi e delle premialità di cui al presente articolo, verifica specificamente il rispetto dei livelli prestazionali richiesti in sede di esame del progetto, nel corso dei lavori e alla loro conclusione, ai sensi della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia). In caso di difformità, trovano applicazione le sanzioni relative ai lavori realizzati in contrasto con il titolo abilitativo edilizio, di cui alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).";

la Regione Emilia Romagna, a seguito dell'introduzione da parte del Governo dell'art. 2 bis del D.P.R. n. 380/2001 con il Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 denominato "Decreto del fare" convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013 n. 98, ha inserito i commi n. 3 bis e 3 ter all'art. 7 ter della L.R. 20/2000, che per completezza si riportano:

- *3 bis - In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'allegato della presente legge. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori.*
- *3 ter - Le disposizioni di cui al comma 3 bis prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.*

ATTESO CHE:

- ogni intervento di ristrutturazione per demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, conformemente alla definizione di cui all'art. 3, punto d) del D.P.R. 380/2001 e della lettera f) dell'Allegato alla L.R. 15/2013, relativo ad edificio non corrispondente alle prescrizioni legislative vigenti in materia di anti-sismica, contenimento energetico, isolamento acustico e rispetto del piano stralcio per il rischio idrogeologico, si configura di interesse pubblico quando la ricostruzione di edificio conforme alle prescrizioni legislative vigenti in materia di anti-sismica, contenimento energetico, isolamento acustico, superamento delle barriere architettoniche e rispetto del piano stralcio per il rischio idrogeologico, avvenga con modifica dell'area di sedime per il raggiungimento dei limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e con lo spostamento dell'edificio all'esterno delle fasce di rispetto stradale, ferroviario, ecc. qualora ivi ricadente. Nella ricostruzione devono essere rispettate le distanze dai confini, dalle strade, dalle aree pubbliche e tutti i parametri ed indici, previsti dalle N.T.A. del PRG e del REC, ad esclusione della SUL che può essere mantenuta od incrementata fino al raggiungimento della massima espressa dal lotto di intervento (qualora realizzabile all'interno del volume esistente). Resta fermo il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'allegato della legge regionale n. 20/2000, come stabilito dal comma 2 dell'art. 7 ter della L.R. 20/2000;
- ogni intervento di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento, che abbia come presupposto la demolizione di edifici non corrispondenti alle prescrizioni legislative vigenti in materia di anti-sismica, contenimento energetico, isolamento acustico e rispetto del piano stralcio per il rischio idrogeologico, si configura di interesse pubblico, qualora attui le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 7 ter della L.R. 20/2000, con la possibilità di ricostruzione all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Resta fermo il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'allegato della legge regionale n. 20/2000, come stabilito dal comma 3 bis dell'art. 7 ter della L.R. 20/2000;

RITENUTO di non prevedere incentivi volumetrici o di superficie che incrementino quanto già espresso dal lotto, mentre appare congruo riconoscere, come incentivo all'intervento, la possibilità di raggiungere la saturazione dell'indice di zona con volumi realizzati in sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori, come stabilito dal comma 3 ter dell'art. 7 ter della L.R. 20/2000, con esclusione dell'intervento di ristrutturazione per demolizione e ricostruzione del medesimo volume, vista la definizione vincolante;

VISTO che il decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, denominato "sblocca Italia", convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 del 5/11/2014, ha inserito all'art.17 del DPR 380/2001, il comma 4 bis secondo cui i Comuni, *"al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione"*;

RITENUTO di prevedere come ulteriore incentivo agli interventi di riqualificazione edilizia, che attuino le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 7 ter della L.R. 20/2000 e s.m.i., la riduzione degli oneri di urbanizzazione, relativi alla ricostruzione della SUL dell'edificio esistente, nelle seguenti modalità:

- del 20%, per interventi di ristrutturazione per demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, conformemente alla definizione di cui all'art. 3, punto d) del D.P.R. 380/2001 e della lettera f) dell'Allegato alla L.R. 15/2013;
- del 35% per gli interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento, che abbiano come presupposto la demolizione di edifici non corrispondenti alle prescrizioni legislative vigenti in materia di anti-sismica, contenimento energetico, isolamento acustico e rispetto del piano stralcio per il rischio idrogeologico, fino ad un massimo del 50% per interventi che consentano il raggiungimento della Classe energetica A;

SPECIFICATO che la SUL eventualmente realizzata in saturazione del lotto con ristrutturazione e quella derivante dall'incentivo riconosciuto per gli interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale e di accorpamento, non viene assoggettata a riduzione degli oneri di urbanizzazione;

VISTI:

- l'art. 13 della Legge Regionale n. 15 del 30.07.2013 "SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA - Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale 2014)" che stabilisce che:
Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA gli interventi non riconducibili alla attività edilizia libera e non soggetti a permesso di costruire, tra cui:
OMISSIS
d) *gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, OMISSIS;*
OMISSIS;
- l'art. 14 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 "Testo Unico in Materia Edilizia" che stabilisce che *"il Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa Deliberazione del Consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999, n. 490 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della Legge 08 Ottobre, n. 352") e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia"*;

DATO ATTO, che il medesimo art. 14 stabilisce che *“la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Ministeriale 2 Aprile 1968, n. 1444”*;

RICHIAMATO, l'art. 20 della Legge Regionale n. 15 del 30.07.2013 *“SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA - Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale 2014)”* che recita:

- *“1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale.*
- *2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie, di accessibilità e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica.*
- *3. Ai fini del presente articolo, si considerano di interesse pubblico gli interventi di riqualificazione urbana e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, per i quali è consentito richiedere il permesso in deroga fino a quando la pianificazione urbanistica non abbia dato attuazione all'articolo 7-ter della legge regionale 20 del 2000 e all'articolo 39 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015)”*

VISTI:

- gli art. 2bis, 3, 14 e 17 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.;
- gli art. 13 e 20 e l'allegato della Legge Regionale n. 15 del 30.07.2013 e s.m.i.;
- l'art. 7 ter della Legge Regionale n. 20 del 24 marzo 2000 e s.m.i.;
- gli art. 7, 8 e 9 del D.M. 144471968 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DATO ATTO, in via previsionale, che le somme derivanti dagli oneri di urbanizzazione non subiranno significativi scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio relative alle entrate, a fronte delle misure approvate con il presente atto, dato che la riduzione degli oneri si considera un incentivo per la realizzazione di nuovi interventi edilizi, considerata l'attuale crisi economica che ha comportato una riduzione delle pratiche edilizie presentate;

VISTO, il parere favorevole espresso dal Dirigente del Programmazione e gestione del territorio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica delle proposta di che trattasi;

Sentita la relazione dell'Assessore Giambi;

Sentiti gli interventi dei seguenti consiglieri: Fiumi, Savelli, Pavirani, Marconi, nonché la replica dell'Assessore Giambi ed i chiarimenti tecnici del Dirigente Settore Programmazione e Gestione del territorio ing. Daniele Capitani;

Sentite le dichiarazioni di voto dei seguenti consiglieri: Savelli, Fiumi, Pavirani;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: Presenti n. 14; votanti n. 10; Voti favorevoli n. 9: Voti contrari n. 1 (Fiumi); Astenuti n. 4 (Marconi, Savelli, Merola, Petrucci);

DELIBERA

per i motivi espressi nel corpo della delibera:

- di dare atto che:
 1. ogni intervento di ristrutturazione per demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, conformemente alla definizione di cui all'art. 3, punto d) del D.P.R. 380/2001 e della lettera f) dell'Allegato alla L.R. 15/2013, relativo ad edificio non corrispondente alle prescrizioni legislative vigenti in materia di anti-sismica, contenimento energetico, isolamento acustico e rispetto del piano stralcio per il rischio idrogeologico, si configura di interesse pubblico quando la ricostruzione di edificio conforme alle prescrizioni legislative vigenti in materia di anti-sismica, contenimento energetico, isolamento acustico, superamento delle barriere architettoniche e rispetto del piano stralcio per il rischio idrogeologico, avvenga con modifica dell'area di sedime per il raggiungimento dei limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e con lo spostamento dell'edificio all'esterno delle fasce di rispetto stradale, ferroviario, ecc. qualora ivi ricadente. Nella ricostruzione devono essere rispettate le distanze dai confini, dalle strade, dalle aree pubbliche e di tutti i parametri ed indici, imposte dalle N.T.A. del PRG e del REC, ad esclusione della SUL che può essere mantenuta od incrementata fino al raggiungimento della massima espressa dal lotto di intervento (qualora realizzabile all'interno del volume esistente). Resta fermo il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'allegato della legge regionale n. 20/2000, come stabilito dal comma 2 dell'art. 7 ter della L.R. 20/2000;
 2. ogni intervento di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento, che abbia come presupposto la demolizione di edifici non corrispondenti alle prescrizioni legislative vigenti in materia di anti-sismica, contenimento energetico, isolamento acustico e rispetto del piano stralcio per il rischio idrogeologico, si configura di interesse pubblico, qualora attui le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 7 ter della L.R. 20/2000, con la possibilità di ricostruzione all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Resta fermo il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'allegato della legge regionale n. 20/2000, come stabilito dal comma 3 bis dell'art. 7 ter della L.R. 20/2000;
- di dare atto che ogni singolo intervento, in deroga al vigente PRG e R.E.C. deve essere autorizzato da questo Consiglio Comunale in combinato disposto dall'art. 14 del D.P.R. 380 e dall'art. 20 della L.R. n. 15/2013;
- di stabilire in ogni caso che il requisito principale per l'ammissibilità degli interventi sopra elencati debba essere la riqualificazione generale e l'interesse pubblico dell'intervento attraverso l'innalzamento dei livelli qualitativi dei fabbricati e l'adeguamento del comportamento sismico, energetico, acustico e per l'eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici;
- di prevedere come incentivo all'intervento, la possibilità di raggiungere la saturazione dell'indice di zona con volumi realizzati in sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori, come stabilito dal comma 3 ter dell'art. 7 ter della L.R. 20/2000, con esclusione dell'intervento di ristrutturazione per demolizione e ricostruzione del medesimo volume, vista la definizione vincolante;

- di prevedere come ulteriore incentivo agli interventi di riqualificazione edilizia, che attuino le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 7 ter della L.R. 20/2000 e s.m.i., la riduzione degli oneri di urbanizzazione, relativi alla ricostruzione della SUL dell'edificio esistente, nelle seguenti modalità:
 - del 20%, per interventi di ristrutturazione per demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, conformemente alla definizione di cui all'art. 3, punto d) del D.P.R 380/2001 e della lettera f) dell'Allegato alla L.R. 15/2013;
 - del 35% per gli interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento, che abbiano come presupposto la demolizione di edifici non corrispondenti alle prescrizioni legislative vigenti in materia di anti-sismica, contenimento energetico, isolamento acustico e rispetto del piano stralcio per il rischio idrogeologico, fino ad un massimo del 50% per interventi che consentano il raggiungimento della Classe energetica A;
- di specificare che la SUL eventualmente realizzata in saturazione del lotto con ristrutturazione e quella derivante dall'incentivo riconosciuto per gli interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale e di accorpamento, non viene assoggettata a riduzione degli oneri di urbanizzazione;
- di dare atto, in via previsionale, che le somme derivanti dagli oneri di urbanizzazione non subiranno significativi scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio relative alle entrate, a fronte delle misure approvate con il presente atto, dato che la riduzione degli oneri si considera un incentivo per la realizzazione di nuovi interventi edilizi, considerata l'attuale crisi economica che ha comportato una riduzione delle pratiche edilizie presentate;

Parere in merito alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Dirigente del Settore Programmazione e gestione del territorio: F.to Ing. Daniele Capitani
12.4.2016

Parere in merito alla regolarità contabile: NON NECESSARIO

Il Dirigente del Settore Programmazione e gestione del territorio: F.to Ing. Daniele Capitani
12.4.2016

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente
AMADUCCI ROBERTO

Il Segretario Generale
PISACANE ALFONSO